



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni
Divisione Prestazioni assicurazione malattia

**Commento alle modifiche del 28 dicembre 2022 dell'allegato 2
(EMAp) dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre), valide dal 1° gennaio 2023
([RU 2022 840 del 22 dicembre 2022](#))**

Indice

1.	Introduzione	3
2.	Modifiche al contenuto dell'allegato 2 dell'OPre (EMAp)	3
2.1	Capitolo 09.03 Defibrillatore portatile (Wearable Cardioverter Defibrillator, WCD)	3
2.2	Capitolo 14.11 Apparecchi per il trattamento dei disturbi respiratori durante il sonno e 14.12 Apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio	3
2.3	Capitolo 99.50 Mezzi ausiliari per la somministrazione di medicinali.....	3
3.	Proposte respinte	4
3.1	Capitolo 99.50.10 Bicchieri per medicinali e relativi coperchi	4
4.	Adeguamenti redazionali	4
4.1	Capitolo 14 Apparecchi per inalazione e terapia respiratoria e capitolo 21 Sistemi per misurare stati e funzioni dell'organismo.....	4

1. Introduzione

Nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e relativi allegati sono designate le prestazioni remunerate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha la competenza di adattare di volta in volta l'OPre e i relativi allegati alle nuove circostanze, tenendo conto delle valutazioni e raccomandazioni delle commissioni consultive competenti, vale a dire la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) con le relative Sottocommissioni Mezzi e apparecchi (CFAMA-EMAp) e Analisi (CFAMA-EA), nonché la Commissione federale dei medicinali (CFM).

Questo documento contiene le spiegazioni delle modifiche menzionate nel titolo.

2. Modifiche al contenuto dell'allegato 2 dell'OPre (EMAp)

2.1 Capitolo 09.03 Defibrillatore portatile (Wearable Cardioverter Defibrillator, WCD)

Il giubbotto con defibrillatore di cui alla posizione 09.03.01.00.2 è un giubbotto indossato a diretto contatto con la pelle che sorveglia costantemente il ritmo cardiaco. Identifica le fibrillazioni ventricolari e le tachicardie ventricolari come aritmie pericolose e procede automaticamente alla defibrillazione.

Il 1° gennaio 2023 questa posizione uscirà dalla fase di valutazione, durata anni. Per lo stesso giubbotto sono inoltre create due ulteriori posizioni (09.03.01.01.2 e 09.03.01.02.2) che prevedono un importo massimo rimborsabile (IMR) inferiore per le durate di noleggio più lunghe (dal 91° giorno e dal 335° giorno). Le limitazioni finora figuranti alla posizione 09.03.01.00.2 sono state spostate sotto il titolo del capitolo 09.03 affinché valgano per tutte le tre posizioni.

2.2 Capitolo 14.11 Apparecchi per il trattamento dei disturbi respiratori durante il sonno e 14.12 Apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio

Le descrizioni delle posizioni riguardanti i forfait per le prime istruzioni tecniche e la regolazione iniziale degli apparecchi CPAP (pos. 14.11.02.01.1), degli apparecchi di servo-ventilazione e degli apparecchi bi-level PAP (pos. 14.11.06.00.1), nonché degli apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio (pos. 14.12.04.00.1) da parte di tecnici del centro di consegna sono concretizzate e il 1° gennaio 2023 queste posizioni usciranno dalla fase di valutazione.

Per gli apparecchi per il trattamento dei disturbi respiratori durante il sonno e gli apparecchi per la ventilazione meccanica a domicilio presi a noleggio (forfait/giorno), le posizioni sono completate con le voci «preparazione» e «ritiro» degli apparecchi, due prestazioni finora incluse nell'affitto ma non specificamente menzionate come invece è il caso in altre posizioni.

2.3 Capitolo 99.50 Mezzi ausiliari per la somministrazione di medicinali

La scatola a scompartimenti per ripartire le singole dosi dei medicinali (pos. 99.50.01.00.1) è stata discussa nel quadro della revisione dell'EMAp, ed è stata presentata domanda di adeguamento della limitazione, ora ampliata affinché la remunerazione sia possibile anche in caso di utilizzazione e fatturazione da parte di organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio. L'acquisto è limitato a due pezzi all'anno.

Nell'EMAp figurano ora anche il polverizzatore di compresse (pos. 99.50.15.00.1) e il divisore per compresse (pos. 99.50.20.00.1), prodotti per frantumare o dividere i medicinali in base alle necessità individuali. L'acquisto è limitato a un pezzo all'anno. È escluso il rimborso a residenti in casa di cura, perché questi prodotti sono parte dell'inventario dell'istituto e, conformemente all'EMAp, non possono essere fatturati a carico dell'AOMS.

3. Proposte respinte

3.1 Capitolo 99.50.10 Bicchieri per medicinali e relativi coperchi

I bicchieri per medicinali e i relativi coperchi sono utilizzati per i medicinali in forma liquida. Il gruppo di esperti ne aveva proposto l'ammissione nell'elenco nel quadro della revisione dell'EMAp. La proposta è stata respinta perché questi articoli raramente sono destinati all'utilizzazione propria a domicilio e l'acquisto in quantità esigue è costoso. Se ritenuti necessari, vanno messi a disposizione dai fornitori di prestazioni (organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio, infermieri, farmacie). Questi prodotti fanno parte dell'inventario degli istituti, rispettivamente della dotazione di base per l'esercizio della professione.

4. Adeguamenti redazionali

4.1 Capitolo 14 Apparecchi per inalazione e terapia respiratoria e capitolo 21 Sistemi per misurare stati e funzioni dell'organismo

Nell'OPre e nei suoi allegati, diverse disposizioni rimandano a perfezionamenti specifici quale condizione per l'assunzione dei costi. Per quanto riguarda l'allegato 2, alla voce «Documenti di riferimento - OPre Allegato 2» sul sito Internet dell'UFSP finora non era mai stato pubblicato nulla e di conseguenza nell'EMAp non figura alcun rimando in proposito. Ora invece i documenti sono caricati sul sito e i riferimenti dei programmi di perfezionamento per ciascuna posizione di cui nell'EMAp figurano in una specifica nota a piè di pagina. Questa modifica riguarda diverse posizioni dei capitoli 14 e 21.

Il programma di perfezionamento «formazione approfondita in neonatologia» è stato adottato il 5 marzo 2015, ma è entrato in vigore soltanto il 1° luglio 2015. Nell'EMAp, la data dell'adozione è indicata come quella dell'entrata in vigore. Ora è inserita la data corretta, a cui è aggiunta quella della versione rivista del programma (17 giugno 2021). Dopo verifica delle modifiche della versione, il rimando al programma di perfezionamento «formazione approfondita in neonatologia» è adeguato di conseguenza.